

A cura di Paola Sabatino

# Fattura elettronica, ultimi chiarimenti

Categoria: Iva  
Sottocategoria: E-fattura

Si avvicina l'ingresso dalla tanto attesa, se così si può dire, fattura elettronica, prevista dal 1° gennaio 2019. Ormai tutti gli operatori, si stanno organizzando per affrontare al meglio questo nuovo adempimento ed evitare, quindi, di incorrere in sanzioni.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Predisposizione e invio della fattura elettronica</b> .....	2
<b>Misure di semplificazione</b> .....	5
<b>Codice destinatario</b> .....	5
<b>Numerazione progressiva</b> .....	7
<b>Bollo virtuale</b> .....	7
<b>Natura dell'operazione</b> .....	9
<b>Scarto della fattura</b> .....	10
<b>Fattura differita</b> .....	11
<b>Amministratore di condominio</b> .....	12
<b>Allegato 1</b>	
L'Esperto risponde.....	13
<b>Allegato 2</b>	
Tavola Sinottica .....	14


### Premessa

Sembra opportuno, prima di entrare nel merito della fattura elettronica, fare un excursus generale.




#### NOVITÀ

La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, comma 909, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito dei rapporti tra privati, modificando, pertanto, quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2017.



A partire da tale data, quindi, vi è l'obbligo di fatturazione elettronica, utilizzando il Sdl (Sistema di Interscambio) per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C).



Tale obbligo, vale esclusivamente per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Pertanto, nel caso in cui la cessione dei beni o le prestazioni di servizi siano effettuate verso soggetti non rientranti in questa locuzione, la fattura potrà essere emessa in formato analogico.

Preme precisare che, già a partire dal 1° luglio 2018, così come previsto dal comma 917, della Legge n. 205/2017, è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

A seguito dell'approvazione del Decreto Legge n.119/2018, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenze indifferibili" sono state introdotte delle importanti novità per cercare di semplificare l'avvio della fatturazione elettronica.

### Predisposizione e invio della fattura elettronica


Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione di tutti i contribuenti una guida alla procedura stand alone per predisporre la fattura elettronica. Nel summenzionato documento, viene chiarito che, per poter predisporre la fattura, e quindi, creare una nuova fattura, bisogna installare sul proprio pc il software "Compilazione Fattura Elettronica".

Scaricato tale software, bisogna cliccare il tasto NEW oppure scegliere "Nuova" dalla voce di Menu File. Al primo utilizzo, verrà chiesto di indicare la partita IVA dell'utente (che opera in qualità di cedente/prestatore). Al termine di tale procedura, sarà reso disponibile un albero di navigazione nella parte sinistra dello schermo e, cliccando sulla cartellina "dati Anagrafici", si potranno inserire le ulteriori informazioni collegate alla partita IVA.



Questa operazione, dovrà essere effettuata solo al primo utilizzo, in quanto, da quel momento, l'applicazione la riproporrà in automatico negli utilizzi successivi. I passaggi successivi, servono per la compilazione della fattura. Il primo quadro da compilare è quello relativo al cliente. Qualora il cliente è in possesso del QR-code, i suoi dati anagrafici e l'indirizzo telematico dove far recapitare la fattura dal SdI potranno essere acquisiti in automatico e senza errori leggendo il suo QR-code. In alternativa, si possono riportare manualmente i dati del cliente.

Terminato il caricamento dei dati del cliente, sempre dall'albero di navigazione si potrà selezionare la cartella "Dati generali" per inserire le ulteriori informazioni della fattura. L'applicazione, in automatico predisporrà la data del giorno in cui si sta predisponendo la fattura e la divisa in euro. Terminato l'inserimento di questi dati, scegliendo dall'albero di navigazione la cartella "linee di dettaglio", potranno essere inserite le righe di dettaglio dei singoli beni o servizi, distinti per aliquota IVA.



Qualora il cliente è in possesso del Qr-code, i suoi dati anagrafici e l'indirizzo telematico dove far recapitare la fattura dal SdI potranno essere acquisiti in automatico e senza errori leggendo il suo Qr-code.

Terminato anche questo step, l'ultimo passaggio è quello della compilazione di due dati necessari a identificare il file che si sta predisponendo e il soggetto che trasmetterà il file stesso. Tale informazioni, sono necessarie al SdI per gestire correttamente il file della fatturazione elettronica e consentire a chi trasmetterà la fattura di monitorare le ricevute di elaborazione del file stesso che il SdI produrrà una volta ricevuta la fattura.

L'applicazione, assegnerà autonomamente il numero progressivo che, sarà il primo disponibile, ma che si potrà cambiare. Al termine di questo step, verrà creato il file XML della fattura elettronica. Il file, quindi, potrà essere così trasmesso.



Sembra opportuno rilevare, inoltre, che, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E/2018 del 2 luglio 2018, chiarisce che, l'emissione della e-fattura deve seguire le regole ordinarie previste dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 e tale emissione deve essere contestuale alla cessione di beni. La contestualità, ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al Sdl.



**Nota bene**

La data di emissione della fattura elettronica, è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file del medesimo documento che rappresenta una delle informazioni obbligatorie, ai sensi degli articoli 21 e 21bis del D.P.R. n. 633/72.

Si ritiene, comunque, che il file inviato con un minimo di ritardo, costituisce violazione non punibile per effetto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/97, sempreché tale ritardo non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.



OSSERVA

Va evidenziato che, le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'articolo 6 del medesimo D.P.R.

Il cessionario/committente, a prescindere dalla data indicata in fattura, è obbligato, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, a rispettare:



la data di consegna che effettua il sistema di interscambio al codice destinatario, ovvero alla posta elettronica certificata del destinatario;

in caso di mancato recapito, la data in cui prende visione della fattura che gli è stata messa a disposizione dal Sdl nell'area riservata.

**Misure di semplificazione**

L'articolo 10, del Decreto Legge n. 119/2018, prevede che, per il primo semestre del periodo di imposta 2019, non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo.



La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, prevede, per il primo semestre dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero, entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto.

La lettera b) del comma 1 dispone che, qualora la fattura sia emessa ancora più tardivamente, ovvero entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell'80 per cento.



Sembra opportuno evidenziare che, quanto previsto dall'articolo 10, del D.L. n. 119/2018, è una norma del tutto transitoria, in quanto, prevede una riduzione delle sanzioni solo per il primo semestre del 2019, ossia nel periodo di avvio della fatturazione elettronica.

Cosa diversa, invece, è quanto previsto dal successivo articolo 11, del citato D.L. n. 119/2018, il quale prevede la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2019, il documento entro dieci giorni.



Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione, dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.


**Codice destinatario**

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono, in sostanza, gli stessi che venivano riportati nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. Uno dei dati indispensabili per il corretto recapito della fattura elettronica è il codice destinatario.

Il codice destinatario è un elemento obbligatorio della fattura elettronica.


Il citato codice, identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell'operazione.

Il campo codice destinatario, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate, potrà essere compilato con il codice a sette cifre alfanumerico che, avrà comunicato il cliente e rappresenta l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture.



Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC, il campo codice destinatario dovrà essere compilato con il valore "0000000" e, nel campo "PEC destinatario", andrà riportato l'indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Preme ribadire che, per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che, al suo interno, sia riportato l'indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.



Il summenzionato codice alfanumerico, può corrispondere a:

uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o FTP);

0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC destinatario;

0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico sul quale recapitare il file;

XXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al SdI.

### Numerazione progressiva

Il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenze indifferibili", abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture elettroniche.

NUMERAZIONE  
PROGRESSIVA

Il Decreto collegato alla Manovra modifica l'articolo 25, del D.P.R. n. 633/72. Viene, infatti, abrogato l'obbligo di numerazione progressiva. Il nuovo comma 1 del summenzionato articolo prevede che *"il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17"*.

In sostanza, viene eliminato l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali.

Viene, inoltre, abrogato l'obbligo di riportare il numero progressivo così attribuito e non è più obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019, nel registro degli acquisiti.

### Bollo virtuale

Preme precisare che, per le fatture elettroniche, l'imposta di bollo deve essere assolta dal cedente/prestatore con le regole previste dal D.M. 17 giugno 2014.

In sostanza, il cedente/prestatore dovrà valorizzare, sul formato XML, della fattura, l'apposito spazio e dovrà pagare l'imposta entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta.

Pertanto, non occorre apporre la marca da bollo.

È opportuno rilevare che, le fatture elettroniche, alla stregua di quelle cartacee, non sono tutte soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Difatti, l'imposta di bollo, nella misura fissa di euro 2,00, è dovuta per ciascuna fattura di importo superiore a euro 77,47.



L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è dovuta, pertanto, ogni qualvolta l'importo di tali documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA, per un ammontare superiore ad euro 77,47.



RICORDA

Si ricorda, inoltre che, tale obbligo, vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, vale a dire i soggetti in regime forfettario che emettono una fattura ad un soggetto privato, devono, comunque, apporre sulla fattura l'imposta di bollo.



Le fatture elettroniche di cui all'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 e le fatture di cui all'articolo 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972, non sono soggette all'imposta di bollo in quanto assoggettate ad IVA, il cui assolvimento avviene da parte dell'acquirente. Se la fattura, invece, contiene sia importi soggetti ad IVA che importi non soggetti, l'imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi, non soggetti ad IVA, sono superiori ad euro 77,47. Le fatture summenzionate, dovranno, pertanto, apportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17/2014.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta in un determinato periodo di imposta, ossia:

- entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto, entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gli anni bisestili in cui la scadenza è il 29 aprile;
- il pagamento deve avvenire mediante Modello F24, con il codice tributo **2501**.



**Natura dell'operazione**

Una delle importanti tematiche riguardanti la fattura elettronica, è l'indicazione della "natura dell'operazione" in caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l'applicazione dell'IVA.

Preme precisare che, in assenza di tale informazione il Sistema di Interscambio procederà allo scarto del documento.



Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha precisato che, il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui, il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

Nel dettaglio:

operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N1";

operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA. In tali casi, occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N2";

operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili. In tali casi, occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N3";

operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti. In tali casi, occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N4";

operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N5";

operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge. In tali, casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N6";

operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA. In tali casi, occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N7".

**Nota bene**

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni "monofase" di cui all'articolo 74 del DPR n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che, l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto, l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "fuori campo Iva" con il formato XML. Pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".


**Scarto della fattura**

Inviato tempestivamente al Sdl il documento, in assenza di un suo scarto, che comporta, comunque, la possibilità di un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdl, riportata nel campo indicato.

**Nota bene**

In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata entro cinque giorni una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl.

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal Sdl si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl.



L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E/2018, consiglia come prima soluzione possibile, quella di effettuare un secondo invio entro i cinque giorni successivi allo scarto della fattura recante lo stesso numero e data del documento originario scartato. A parere dell'Agenzia, non vi dovrebbe essere nessuna duplicazione di fattura, in quanto, il precedente file trasmesso e scartato, è considerato come non emesso.

### Fattura differita

L'articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/72, prevede la facoltà, in caso di impossibilità di trasmissione della fattura entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l'operazione, di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto.



NORMATIVA

Il Decreto Legge n. 119/2018 all'articolo 11, riconosce ai contribuenti 10 giorni di tempo, dal momento di effettuazione dell'operazione, per emettere la fattura. Una delle novità degne di nota, riguarda però, l'emissione della fattura differita.

Il Legislatore, così come l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che:




↳ *“restano valide le regole che consentono di predisporre la “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21, comma 4 lett. a), del D.P.R. n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al Sdl la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta”.*

Pertanto, il contribuente dal 1° gennaio 2019, avrà la possibilità di emettere una fattura differita, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, a condizione che:

- ↳ al momento della cessione, emetta un Ddt o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l'operazione è stata effettuata;
- ↳ la fattura abbia come “data” quella in cui l'operazione è stata effettuata, indicandone i riferimenti del Ddt o di altro documento;
- ↳ far concorrere l'IVA nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.

Infatti, il momento di esigibilità dell'IVA, coincide con quello di effettuazione dell'operazione, pertanto, l'imposta va contabilizzata a debito nel mese in cui le operazioni si considerano effettuate e non nel mese di emissione della fattura.



Se un soggetto effettua una cessione di beni il 25 gennaio 2019, potrà emettere una fattura elettronica differita il 12 febbraio 2019 e l'IVA dovrà concorrere alla liquidazione del mese di gennaio 2019.

### Amministratore di condominio

Con riguardo agli amministratori di condominio, l'Agenzia delle Entrate, ha recentemente risposto ad un quesito posto in merito agli obblighi di fattura elettronica a carico di quest'ultimo.

L'Agenzia, ha fatto presente che, il condominio, non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. L' Agenzia chiarisce, inoltre, che gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI, considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

Pertanto, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018:

1.

nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;

2.

valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;

3.

consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa, in formato analogico o elettronica, al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.



**Scopri sul nostro sito la sezione riservata alla "Fattura Elettronica":**

- [link](#)

## Allegato 1

## L'Esperto risponde...

**Oggetto:** Conservazione fattura elettronica

## DOMANDA



Le fatture transitate tramite il Sistema di Interscambio, possono essere conservate in formati diversi da quello XML?

## RISPOSTA



L'articolo 23-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico». Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Preme precisare, inoltre, che, nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella Circolare n. 8/E/2018, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il Sdl saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio, messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite Sdl.

**Allegato 2****Tavola Sinottica****Codice destinatario**

- Il codice destinatario è un elemento obbligatorio della fattura elettronica. Il citato codice, identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell'operazione. Il campo codice destinatario, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate, potrà essere compilato con il codice a sette cifre alfanumerico che, avrà comunicato il cliente e rappresenta l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture.

**Bollo virtuale**

- Per la fattura elettronica l'imposta di bollo deve essere assolta dal cedente/prestatore con le regole previste dal D.M. 17 giugno 2014. In sostanza, il cedente/prestatore dovrà valorizzare, sul formato XML, della fattura, l'apposito spazio e dovrà pagare l'imposta entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta. Pertanto, non occorre apporre la marca da bollo.

**Riferimenti normativi**

- 
- Legge n. 205/2017;
  - Decreto Legge n. 119/2018;
  - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018;
  - D.M. 17 giugno 2014.